

AAROI-EMAC – ANAAO-ASSOMED – ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI – CISL MEDICI
FASSID – FEDERAZIONE CIMO-FESMED – FP CGIL MEDICI – FVM – UIL FPL MEDICI

Al Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo
Azienda Zero

Mail Pec: protocollo.azero@pecveneto.it

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori Amministrativi
Agli Organismi Paritetici
Ai Medici competenti
Ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Ai Responsabili Servizio Prevenzione Protezione

delle Aziende della Regione Veneto

Loro mail pec

e, p.c.

Al Direttore Generale Area Sanità e Sociale
Mail pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
Agli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

della Regione Veneto

Padova, 16 marzo 2020

Gentili Tutti,

secondo la definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. h) d.lgs. 81/2008, il medico competente è un sanitario in possesso dei titoli professionali e dei requisiti previsti dall'art. 38 stesso d.lgs., che collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori.

In particolare e tra l'altro, il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria, ove necessario, come misura di tutela della salute dei lavoratori.

La sorveglianza sanitaria, di esclusiva competenza del medico competente, comprende l'effettuazione di visite mediche preventive, per valutare l'idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica, e l'effettuazione di visite mediche periodiche, finalizzate a controllare lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti di idoneità allo svolgimento della mansione specifica.

AAROI-EMAC – ANAAO-ASSOMED – ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI – CISL MEDICI
FASSID – FEDERAZIONE CIMO-FESMED – FP CGIL MEDICI – FVM – UIL FPL MEDICI

L'art. 7 dl 09.03.2020 n. 14 – in rubrica "*Sorveglianza sanitaria*" – prevede che non si applichi agli operatori sanitari "*la disposizione di cui all'art. 1 co. 2 lett. h) dl 23.02.2020 n. 6*" e che costoro "*sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19*".

A sua volta, l'art. 1 co. 2 lett. h) dl 23.02.2020 n. 6 prevede, quale possibile misura volta ad evitare il diffondersi del COVID-19, la "*applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa*".

Accade che nello svolgimento della propria quotidiana attività lavorativa, specie in questo concitato frangente, numerosi operatori sanitari, in specie – e a titolo esemplificativo, medici chirurghi, ancorché asintomatici, vengano a contatto diretto con casi confermati di COVID-19 ovvero con propri colleghi che hanno direttamente trattato pazienti affetti da tale patologia (tipico è il caso dell'anestesista rianimatore chiamato ad intervenire su un soggetto positivo al tampone e degli operatori sanitari che collaborano con il medesimo).

Gli operatori sanitari in esame rientrano a pieno titolo tra i soggetti suscettibili di "*contatto stretto di un caso probabile o confermato*" secondo la definizione di caso, relativa al COVID-19, quale dettata dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute in data 09.03.2020 ("*un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19... senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei*").

Dunque, se agli operatori sanitari la quarantena non è applicabile per legge, con fieri dubbi sulla legittimità di tale disposizione, resta pur sempre l'obbligo del medico competente (che è stretto collaboratore dell'Alta Dirigenza aziendale) di controllare lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti di idoneità allo svolgimento della mansione specifica: ciò non solo con riferimento allo stato di salute del singolo operatore quanto, piuttosto, a riguardo dell'essere questi un potenziale veicolo di diffusione della malattia.

Si segnala altresì che, secondo il CCNL 2016-2018, la materia della sicurezza sul lavoro è stata trasferita dal contratto all'Organismo Paritetico.

A tale proposito in caso di non costituzione dell'Organismo Paritetico in tale AULSS se ne richiede la immediata costituzione e si richiede a questa Azienda di nominare i propri rappresentanti in esso e di chiedere alla rispettive OO.SS. i relativi delegati.

È quindi interesse di questa Organizzazione Sindacale – che è già intervenuta a proposito della carenza di dotazioni di DPI – conoscere quali siano le iniziative che la S.V., di concerto con l'Alta Dirigenza aziendale, abbia assunto a tale scopo e quali attività di sorveglianza sanitaria – in ambito aziendale e a tutela dei lavoratori occupati presso la medesima – siano

AAROI-EMAC – ANAAO-ASSOMED – ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI – CISL MEDICI
FASSID – FEDERAZIONE CIMO-FESMED – FP CGIL MEDICI – FVM – UIL FPL MEDICI

state avviate per le finalità cui è impostata tutta la normativa, di legge e regolamentare, sopravvenuta al verificarsi della epidemia COVID-19.

Ai sensi dell'ART 5 - del Codice Deontologico della Federazione Nazionale degli Ordini del Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di seguito riportato, si invia la presente anche agli Ordini del Veneto.

Art. 5 Educazione alla salute

Il medico è tenuto a considerare l'ambiente nel quale l'uomo vive e lavora quale fondamentale determinante della salute dei cittadini.

A tal fine il medico è tenuto a promuovere una cultura civile tesa all'utilizzo appropriato delle risorse naturali, anche allo scopo di garantire alle future generazioni la fruizione di un ambiente vivibile.

Il medico favorisce e partecipa alle iniziative di prevenzione, di tutela della salute nei luoghi di lavoro e di promozione della salute individuale e collettiva.

Si chiede che la risposta, per i temi trattati e per la peculiarità del momento, sia data quanto prima.

Distinti saluti.

AAROI-EMAC
ANAAO-ASSOMED
ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI
CISL MEDICI
FASSID
FEDERAZIONE CIMO-FESMED
FP CGIL MEDICI
FVM
UIL FPL MEDICI